

Sendo nato dubbio et disparere sopra alcuni capi fatti et publicati circa il vestire et orna-
 menti delle donne, et particolarmente si alle donne comprese nel maggior grado, sia lecito
 portare perle, stante che sendo state proibite generalmente a tutte, et a queste poi si ad-
 cede che al collo possono portare uerzi d'ogni cosa che uoranno, come in detto cap. lo si
 contiene; per la cui intelligenza, in congregazione auanti al Ill.^{mo} Mons.^{re} Vice l.^{to} et Mag.^o
 ss.ⁿⁱ Prioni con l'intervento delli deputati, e stato dichiarato che a dette donne che sono
 mogli di quelli che da x. anni in qua sono stati eletti al governo del Magistrato
 della Città, et di Conf.ⁿⁱ di Dottori et Capitani, sia lecito portare al collo un uerzo
 con perle tramezzate con altre cose che uoranno purchè non passi il ualore di 300.
 di più ^{sendosi} dichiarato che nelli cappelli sia lecito a tutte done portare treccie d'oro
 et d'argento purchè non esceda con il cappello il ualore di tre scudi
 et inoltre sia dichiarato che nelle vesti di drappo si possa portare doi palmi di
 crascino, o coda, et nelle altre vesti un palmo solamente.
 Dichiarando ancora che sarà lecito alle putti et putte da sett'anni in qua portare
 uestimenti et guarnitioni auidmodate di cose uerzie d'ogni sorte, hauendone
 prima domandata et ottenuta licentia da uno delli deputati per l'operatione
 della pramatica. e dal Ill.^{mo} Mons.^{re} Vice l.^{to}
 Et nel resto si obseruino inuiolabilmente da tutti li ordini gia fatti et publicati.
 Pertanto accio che dette dichiarazioni et ordini passino a notizia d'ogni uo-
 gil Conte publico bando a parte del Ill.^{mo} et P.^{mo} Mons.^{re} Vice l.^{to} della Provincia
 del Patrimonio et delle Mag.^{is} Prioni et Conf.ⁿⁱ del Popolo et Città di uerbo
 si publicano et notificano, Comadando eppurante ad ogni et qualunque persona
 sia di che stato grado et conditione si uoglia tato uomo come donna putto, o putta
 che da qui in poi debba inuiolabilmente obseruare quanto in detti ordini si contiene
 et nessuno ardischi in alcun modo contrariare sotto le pene che in essi si conte-
 gano, et come in quelli da applicarsi; ordinando ancora alli deputati sopra la
 obseruatione di detti ordini che debbino usare ogni diligezia che si obseruino da
 ciascuno. ogni persona dunque sia auuertita di non contrariare perche non
 si faragrafia a nessuno ne si procedera contra li trasgressori, alle pene et
 ogni rigore et senza rispetto a nessuno, et così si rescifica, In fede di Palazzo
 il di 3. di Genaro 1583

Carlo Senz V. l.

Alex. Canelli